

La pre-iscrizione dei tirocinanti alla Cnpdac

SERGIO LOMBARDI

La pre-iscrizione alla Cnpdac La pre-iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza ai Dottori Commercialisti è stata recentemente introdotta¹ in favore dei soggetti che svolgano o abbiano svolto il tirocinio professionale.

La pre-iscrizione per i tirocinanti “è finalizzata a consentire a coloro che si stanno preparando alla libera professione di Dottore Commercialista di poter ottenere una copertura previdenziale presso la Cassa di Previdenza alla quale si iscriveranno successivamente al conseguimento del titolo di Dottore Commercialista, potendo, in tal modo, incrementare l’anzianità e il montante contributivo utile ai fini della determinazione della pensione futura per il periodo di pre-iscrizione”².

Requisiti per la pre-iscrizione

Possono presentare domanda di pre-iscrizione alla Cnpdac i soggetti i quali rispondano ai seguenti requisiti:

1. non iscritti all’Albo alla data di presentazione della domanda né precedentemente;
2. che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio dal 1°/01/2004;
3. che non siano iscritti per la stessa attività ad altro Ente di previdenza obbligatoria – o non lo siano stati per il periodo di retrodatazione della pre-iscrizione (la pre-iscrizione è quindi ammes-

sa nel caso di periodi di contribuzione ad altri Enti, ma per diversa attività).

Termine e decorrenza della pre-iscrizione

La domanda di pre-iscrizione può essere presentata entro il termine massimo di 5 anni dalla data di iscrizione al Registro dei Praticanti.

La pre-iscrizione può decorrere, a scelta dell’interessato, dal 1° gennaio dell’anno di inizio del tirocinio o dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio successivi al primo.

Le annualità di pre-iscrizione non sono frazionabili.

La pre-iscrizione può essere retroattiva, fino al massimo all’anno 2004. Occorre in ogni caso tener conto del limite quinquennale decorrente dalla data di iscrizione al Registro dei Praticanti, e della incompatibilità della pre-iscrizione retroattiva con diversa copertura previdenziale obbligatoria per il medesimo periodo.

Cessazione della pre-iscrizione

“La pre-iscrizione cessa con effetto dal 31 dicembre dell’anno della richiesta dell’interessato e, comunque, dal 31 dicembre dell’anno precedente la decorrenza dell’iscrizione ordinaria alla Cassa ovvero dal termine del triennio utile ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale, successivo alla conclusione del periodo di tirocinio.

La pre-iscrizione può, quindi, cessare prima del compimento del periodo di tirocinio utile ai fini del sostenimento dell’Esame di Stato, e può proseguire anche per il triennio successivo al compimento del periodo di tirocinio medesimo.

In ogni caso deve necessariamente cessare dal 31 dicembre dell’anno precedente la decorrenza di iscrizione ordinaria alla Cassa.

Pertanto, la pre-iscrizione può proseguire complessivamente per 6 anni consecutivi a meno di eventuali sospensioni del periodo di tirocinio” (Cfr. nota 2).

Contributi dovuti dai pre-iscritti: importi e termini

Il tirocinante può scegliere annualmente l'importo da versare, pari alternativamente a:

- a. euro 500,00
- b. euro 1.000,00
- c. euro 2.000,00

Il versamento dei contributi dovuti deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferiscono o comunque entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Cassa.

Aspetti fiscali: deducibilità del contributo obbligatorio per pre-iscrizione

Il contributo per pre-iscrizione, in quanto contributo obbligatorio³, è interamente deducibile dal reddito.

L'importo del contributo sostenuto andrà vantato in dichiarazione dei redditi come onere deducibile da parte del soggetto pre-iscritto, rispettivamente nel quadro RP – rigo RP19⁴ nel caso di presentazione del Modello Unico o nel quadro E – rigo E18 (Cfr. nota 4) nel caso di presentazione del Modello 730.

Analogie con simili istituti di altre casse: la Cassa Forense

I praticanti Avvocati abilitati al tirocinio possono iscriversi alla Cassa Forense. Ai praticanti “pre-iscritti” non è concessa una forfettizzazione della contribuzione come nel caso della Cnpadc: essi sono infatti soggetti al pagamento dei contributi secondo le medesime regole e aliquote applicabili agli Avvocati iscritti alla Cassa Forense. L'unica agevolazione consiste nella possibilità di versare il contributo soggettivo minimo in

misura ridotta al 50 per cento per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa Forense, qualora la stessa decorra da data anteriore al compimento del 30° anno di età. I pre-iscritti alla Cassa Forense applicano comunque la rivalsa e sono soggetti al contributo integrativo sul volume d'affari e al contributo di maternità.

Riscatto del tirocinio

Il riscatto del periodo di tirocinio professionale è stato introdotto contestualmente alla pre-iscrizione⁵ ed è alternativo alla stessa. Esso consente di riscattare a titolo oneroso, esclusivamente in applicazione del calcolo contributivo, il tirocinio professionale per il periodo massimo di tre anni. Per accedere al riscatto del tirocinio, sono necessari i seguenti requisiti:

1. iscrizione alla Cnpadc al momento della presentazione della richiesta di riscatto;
2. il richiedente non deve essere titolare di trattamento pensionistico da parte della Cnpadc;
3. sono esclusi gli autorizzati alla pre-iscrizione già iscritti ordinariamente alla Cassa;
4. il riscatto non può essere richiesto in tutti i casi in cui il periodo sia già coperto da contribuzione versata ad altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.

Aspetti fiscali: deducibilità del contributo dovuto per il riscatto

Anche il contributo dovuto per il riscatto è interamente deducibile dal reddito, secondo le medesime modalità applicabili al contributo per la pre-iscrizione.

Pre-iscrizione o riscatto?

La TABELLA 1 ha il fine di individuare l'istituto applicabile alle diverse tipo-

logie dei soggetti interessati ad avere una copertura contributiva presso la Cnpadc per gli anni del tirocinio.

Inquadramento del tirocinante

Premesso che il tirocinio come Dottore Commercialista si ritiene a titolo gratuito⁶ e che esso sia “libero da qualsivoglia vincolo di subordinazione o parasubordinazione”⁷, il dominus ha la facoltà di inquadrare il proprio tirocinante secondo le diverse forme di rapporto ammesse dalla normativa del Lavoro.

In particolare, le forme di rapporto applicabili risultano essere:

- il tirocinio;
- il lavoro a progetto;
- il lavoro autonomo.

La Gestione separata Inps

Fra i lavoratori obbligati alla iscrizione e contribuzione alla Gestione separata⁸ dell’Inps figurano, oltre ai parasubordinati, i lavoratori autonomi “senza cassa professionale”⁹. Per tale motivo, fin dalla istituzione del tirocinio professionale¹⁰, gli eventuali compensi dei tirocinanti Dottori Commercialisti inquadrati come parasubordinati o come lavoratori autonomi sono soggetti a contribuzione alla Gestione separata. Ciò non vale nel caso il rapporto di tirocinio sia inquadrato ai sensi del Dm n. 327/1995: in tal caso l’eventuale borsa di studio percepita dal tirocinante, considerata reddito assimilato a quello di lavoro dipendente¹¹, non è soggetta a contribuzione previdenziale¹².

Nei casi applicabili e nell’attuale impossibilità di totalizzare o ricongiungere un periodo di contribuzione alla Gestione separata di tre anni, quanto versato durante il periodo di tirocinio rischiava di costituire una dispersione contributiva per il praticante Dottore Commercialista, soprattutto in vista dell’iscrizione alla Cnpadc.

Gestione separata vs. Cnpadc

Nelle TABELLE 2 e 3 viene indicato il raffronto fra Gestione separata e pre-iscrizione, in termini di oneri contributivi e semplificazione/complexità degli adempimenti.

I professionisti “senza cassa”

Il tema dei professionisti i cui redditi non sono soggetti a contribuzione verso una cassa professionale è attualmente oggetto di un intenso dibattito, soprattutto in conseguenza degli elevati oneri contributivi.

Se i futuri Dottori Commercialisti sono stati coerentemente “accolti” dalla Cnpadc, ciò non vale per quei professionisti non appartenenti ad Albo professionale, i quali esercitano le professioni economico-giuridiche in forma libera, o nell’ambito di Associazioni di professionisti¹³.

Tali professionisti, iscritti alla Gestione separata, sostengono di essere penalizzati dai relativi contributi rispetto ai professionisti appartenenti alle casse professionali.

Il presente approfondimento esula dalla pretesa di comparare le prestazioni offerte dalla Cassa con quelle offerte dalla Gestione separata Inps. Considerando esclusivamente l’effettivo onere contributivo in capo alle due diverse categorie di professionisti, per particolari fasce di compensi il contributo alla Gestione separata Inps risulta meno oneroso di quello alla Cassa, come evidenziato nella TABELLA 4. Viceversa, nelle fasce “medie”, la maggiore aliquota (23,50 per cento) determina un maggior carico in capo al professionista iscritto alla Gestione separata.

A fronte della pressione contributiva (effettiva o percepita), varie sono le iniziative e proposte in esame da parte dei professionisti “senza cassa”: definizione di una apposita aliquota di contribuzione

TABELLA 1 – Pre-iscrizione o riscatto?

| | Soggetti <i>iscritti</i> all'Albo e alla Cnpsc | | Soggetti <i>non iscritti</i> all'Albo | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | Periodo <i>non coperto</i> da altra contribuzione obbligatoria | Periodo <i>coperto</i> da altra contribuzione obbligatoria | Periodo <i>non coperto</i> da altra contribuzione obbligatoria | Periodo <i>coperto</i> da altra contribuzione obbligatoria |
| Periodi di tirocinio* fino al 31/12/2003 | Riscatto | No riscatto No pre-iscrizione | No riscatto No pre-iscrizione | No riscatto No pre-iscrizione |
| Periodi di tirocinio** dal 01/01/2004 | Riscatto | No riscatto No pre-iscrizione | No riscatto Pre-iscrizione | No riscatto No pre-iscrizione ² |

* Tirocinio professionale come praticante Dottore Commercialista, svolto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 17/02/1992 n. 206, come disciplinato dal Dm 10/03/1995 n. 327.

** La pre-iscrizione è possibile qualora la contribuzione ad altri Enti fosse conseguente ad attività diversa da quella della consulenza fiscale e contabile, tipica del periodo di tirocinio.

TABELLA 2 – Raffronto dei costi: contributo alla Gestione separata vs. contributo di pre-iscrizione

| Tipologia | Oneri | Gestione separata | Pre-iscrizione |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapporto di lavoro parasubordinato | Onere contributivo per il lavoratore | 7,83% del compenso (1/3 del 23,50%) | Contributo in misura fissa: – 500,00 euro – 1.000,00 euro – 2.000,00 euro |
| | Costo per il committente | 15,67% del compenso (2/3 del 23,50) | zero |
| Rapporto di lavoro autonomo | Onere contributivo per il lavoratore | 23,50% del compenso netto meno il 4% sul compenso lordo a carico del committente | Contributo in misura fissa: – 500,00 euro – 1.000,00 euro – 2.000,00 euro |
| | Costo per il committente | 4% sul compenso lordo | zero |

* L'aliquota vigente per la Gestione separata per l'anno 2007 è del 23,50 per cento, applicabile fino a un tetto contributivo di euro 87.187,00. A partire dal 1°/01/2008 viene previsto un graduale aumento delle aliquote contributive (24,50 per cento per il 2008, 25,50 per cento per il 2009, 26,50 per cento nel 2010). L'incremento dell'aliquota è confermato nel "Protocollo Welfare del 23 luglio 2007". Fra le ipotesi attualmente in esame da parte del Governo, un successivo innalzamento dell'aliquota di contribuzione alla Gestione separata fino al 33 per cento.

alla Gestione separata inferiore a quella relativa ai parasubordinati, costituzione di un nuovo fondo di previdenza complementare dedicato¹⁴, costituzione di una nuova cassa professionale tra tributaristi e revisori contabili, possibile apertura delle esistenti casse professionali a tali categorie di professionisti ai sensi della leg-

ge 243/2004, o ancora l'aumento al 6 per cento della percentuale di rivalsa esercitata dal professionista su base volontaria.

Sul tema, e più in generale per il futuro delle professioni intellettuali, compresa la nostra, risultano interessanti gli sviluppi del progetto di legge delega sulla riforma delle professioni¹⁵.

TABELLA 3 – Complessità degli adempimenti: raffronto tra Gestione separata e pre-iscrizione

| Tipologia | Gestione separata | Pre-iscrizione |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavoratore parasubordinato | <ul style="list-style-type: none"> - Contributo determinato dal committente in cedolino paga - Contributo trattenuto e versato dal committente/sostituto d'imposta | <ul style="list-style-type: none"> - Contributo versato dal soggetto alla Cnpdac in misura fissa - Contributo dedotto in dichiarazione dal soggetto |
| Lavoratore autonomo | <ul style="list-style-type: none"> - Rivalsa applicata dal lavoratore in parcella - Contributo determinato dal lavoratore in dichiarazione - Contributo versato a saldo in dichiarazione e con il sistema degli acconti | <ul style="list-style-type: none"> - Contributo versato dal soggetto alla Cnpdac in misura fissa - Contributo dedotto in dichiarazione dal soggetto |

TABELLA 4 –

| Oneri contributivi: iscritti Cnpdac e "senza cassa" | Contributo Gestione separata Inps | Contributo Cnpdac (soggettivo + integrativo)** |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Compensi lordi = euro 20.000,00 e Reddito professionale = euro 10.000,00 | euro 2.350,00 | euro 3.552,00 |
| Compensi lordi = euro 35.000,00 e Reddito professionale = euro 15.000,00 | euro 3.525,00 | euro 3.620,00 |
| Compensi lordi = euro 80.000,00 e Reddito professionale = euro 50.000,00 | euro 11.750,00 | euro 8.200,00 |
| Compensi lordi = euro 100.000,00 e Reddito professionale = euro 70.000,00 | euro 16.450,00 | euro 11.000,00 |
| Compensi lordi = euro 170.000,00 e Reddito professionale = euro 140.000,00 | euro 20.488,95 (tetto) | euro 20.800,00 |

** Il calcolo non tiene conto delle modalità contributive applicabili ai c.d. "neoiscritti" alla Cassa.

NOTE

1 Regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (Approvazione ministeriale del 30/03/2007 della delibera dell'Assemblea dei Delegati della Cassa del 20/12/2006). Nel Regolamento di disciplina del regime previdenziale Cnpdac è stato introdotto l'articolo 20-bis.

2 Disposizioni Applicative – Consiglio di Amministrazione Cnpdac del 27 giugno 2007 – documento disponibile all'indirizzo: [http://www.cnpdac.it/A_Pubblica/Tirocinanti/Preiscrizione/Circolare per cento20pre-iscrizione.pdf](http://www.cnpdac.it/A_Pubblica/Tirocinanti/Preiscrizione/Circolare%20per%20pre-iscrizione.pdf)

3 In conseguenza della pre-iscrizione.

4 Riferimenti alla modulistica 2007, suscettibili di modifiche.

5 Articolo 21, comma 5, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale Cnpdac – Approvazione ministeriale del 30/03/2007.

6 Circolare Cndc 15/12/1995 e articolo 39 Norme di deontologia professionale Cndc (Documento approvato dal Cndc il 31/12/2001 e aggiornato con delibera Cndc n. 317 del 06/10/2004).

- 7 Circolare Cndc 07/07/1998 n. 48, articolo 1.
- 8 Istituita dalla legge 08/08/1995, n. 335, articolo 2.
- 9 L'articolo 6 del Dm n. 281 del 02/05/1996, Regolamento attuativo per il versamento del contributo alla Gestione separata articolo 2, comma 30, della legge 08/08/1995, n. 335, esclude esplicitamente dall'obbligo "i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria".
- 10 Legge 17/02/1992, n. 206, articolo 1.
- 11 DPR 917/1986, articolo 50 comma 1 lett. C.
- 12 Articolo 2, comma 26, legge 08/08/1995, n. 335.
- 13 A.N.CO.T., L.A.P.E.T. ed altre associazioni aderenti al CoLAP.
- 14 Progetto Filip (*Fondo Pensione Liberi Professionisti*).
- 15 Camera dei Deputati: Progetto di legge: C 2160 "Delega al Governo in materia di professioni intellettuali".